

TRIBUNALE ROMA

26 MARZO 2002

GIUDICE: CRUCIANI

PARTI: CARBONI

(Avv. ti Borzone, Marconi)

SISTINA

CINEMATOGRAFICA ET AL.

(Avv. Rocchetti)

Opera cinematografica

- Diffamazione • Causa di giustificazione • Esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria
- Configurabilità
- Condizioni • Esclusione

Con riferimento all'opera cinematografica — che si proponga con funzione di cronaca e non come opera di fantasia liberamente ispirata ad accadimenti reali — considerati i precisi riferimenti anagrafici dei protagonisti della vicenda, è configurabile il diritto di cronaca giudiziaria a condizione che sussista il requisito della verità della

narrazione. La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ove quanto riferito sia fedele al contenuto del provvedimento stesso senza alterazioni, travisamenti o prese di posizione che anticipino l'accertamento dei fatti (nel caso di specie è stata in concreto esclusa l'integrazione della scriminante e, conseguentemente, disposto il sequestro del film (seppure condizionato al versamento di una cauzione) per la ragione che « non vi è stata da parte della magistratura alcuna pronuncia sul punto »).

I I G.D. a scioglimento della riserva; visti gli atti del procedimento cautelare R.G. n. 17758/2002, promosso da Carboni Flavio contro le società Sistina Cinematografica s.r.l.; Columbia Tristar Film Italia s.r.l.; Metropolis Film s.r.l.;

considerata la richiesta di sospendere l'ulteriore sfruttamento economico dell'opera cinematografica intitolata « I banchieri di Dio », causa il danno che cagionerebbe all'immagine personale del ricorrente, in violazione delle norme costituzionali a difesa della persona e della personalità;

viste le deduzioni delle parti convenute, anche relative alla carenza di legittimazione passiva della Columbia Tristar Film Italia s.r.l.;

ritenuta l'integrità del contraddittorio a seguito della chiamata in causa della Sistina Cinematografica s.r.l. e Metropolis Film s.r.l.;

rilevato che i convenuti, ciascuno nella propria veste, si sono costituiti deducendo, in sostanza, la legittimità del proprio operato, quale esercizio del diritto di cronaca e, in ogni caso, l'inidoneità dello sceneggiato a cagionare i danni paventati dal ricorrente;

osserva quanto segue.

Allo stato degli atti deve ritenersi la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'emissione di provvedimento cautelare.

Deve premettersi che, nell'ambito — dell'invocata — cronaca giudiziaria, il diritto dovere di informazione presenta un carattere peculiare, in quanto l'interesse pubblico alla conoscenza di vicende di rilievo sociale deve trovare bilanciamento con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato, che impone di evitare di proporre ricostruzioni di vicende che siano strumentali ed esorbitanti i reali accertamenti dell'autorità giudiziaria. La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ove quanto riferito sia fedele al contenuto del provvedimento stesso senza alterazioni, travisamenti o prese di posizione che anticipino l'accertamento dei fatti. Di conseguenza ove voglia invocarsi l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca nell'ambito

di un prodotto cinematografico, la cui funzione preminente non è certo quella informativa, l'autore deve sottostare ai limiti già individuati, da consolidato indirizzo giurisprudenziale, con riferimento all'attività dei mezzi di informazione istituzionali.

È evidente che l'opera per cui è causa, si proponga con funzione di cronaca e non come opera di fantasia, liberamente ispirata ad accadimenti reali, considerati i precisi riferimenti anagrafici ai protagonisti della vicenda giudiziaria. Ne consegue che nell'ambito di una narrazione, in tale modo caratterizzata, le vicende giuridiche e il contenuto di atti e provvedimenti giudiziari possono essere riportati, con i chiarimenti e le spiegazioni necessarie a rendere comprensibile all'utente gli accadimenti, evitando, però, omissioni significative, ricostruzioni di fatti non conformi agli accertamenti, con riferimento allo sviluppo delle indagini e una caratterizzazione di personaggi mutuata alla commedia. Ciò al fine di assolvere al criterio dell'interesse pubblico alla conoscenza di vicende storico-politiche, alla esigenza di verità del narrato e alla continenza.

È innegabile l'interesse sociale della vicenda, pur nella considerazione che lo strumento informativo utilizzato, film prodotto per il cinema, ha un naturale scopo di lucro. Sotto i profilo della continenza si osserva che le espressioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, non funzionali allo scopo informativo, finalizzate di fatto a ripercuotersi negativamente sulla figura morale di soggetti, di cui l'opera si occupa, non possono essere scriminate. Nel caso di specie occorre pertanto verificare se la ricostruzione della vicenda sia corretta e continente, oppure ipotesi arbitraria non sostenuta dalla verità dei fatti.

Posto che questa non è, evidentemente, la sede per accertare i fatti che hanno portato alla morte di Calvi, attualmente ancora al vaglio della magistratura penale, non si comprende l'utilità delle lunghissime disquisizioni dei difensori in tale direzione, considerato che la « verità dei fatti » in ordine alla quale il giudice adito è chiamato a pronunciarsi è la corretta, o non, informazione circa l'attuale situazione delle indagini, lungi dal potere esprimere una qualche valutazione in ordine alla morte di Roberto Calvi — a causa di suicidio od omicidio volontario —, o in ordine ad una attribuzione di responsabilità. Questo giudice è chiamato a decidere se la ricostruzione dei fatti operata e proposta al pubblico dall'autore de « I banchieri di Dio » porti ad una percezione della vicenda tale da indurre l'utente medio a concludere che Carboni sia responsabile della morte — *rectius* dell'omicidio volontario — del Calvi. Ciò nella considerazione che non vi è stata da parte della magistratura alcuna pronuncia sul punto.

Dalla visione del filmato sembrano emergere elementi che inducono a ritenere, che seppur le risultanze delle inchieste giudiziarie, con riferimento ai fatti storici, siano in corso, peraltro, possa considerarsi dato acquisito che il Calvi è stato ucciso e che responsabile della morte sia il Carboni.

La verità che, in sostanza, si suggerisce, con modalità tali da lasciare poco adito a dubbi, è il risultato di una serie di affermazioni circa il verificarsi di fatti non ancora accertati dal giudice penale. Le parziali informazioni tecnico-giudiziarie fornite nel corso del film, lungi dal porre dubbi in ordine alla veridicità della ricostruzione dei fatti, operata dall'autore, sono funzionali alla soluzione proposta al pubblico. Appare di diretta percezione all'utente medio una precisa indicazione di responsabi-

lità del Carboni quale organizzatore dell'omicidio Calvi — la conclusione dell'omicidio viene proposta allo spettatore senza alcun margine di dubbio — e, con la stessa sicurezza viene indicato il Carboni quale organizzatore del delitto, forse suo malgrado, ma certamente nella piena consapevolezza della condotta — sua l'organizzazione del viaggio, suoi gli uomini che prelevano Calvi e lo uccidono, sue le disposizioni impartite di persona e telefonicamente.

Il Carboni, viene indicato quale persona legata alla loggia massonica P2, ai servizi segreti, alla mafia, ad improbabili loschi personaggi vicini al Papa. Le immagini non lasciano adito ad interpretazione alcuna, anche con riferimento a queste ultime circostanze; né, il pur confuso andamento degli eventi narrati, consente una diversa ricostruzione della vicenda.

La difesa dei convenuti sostiene che il film non prenderebbe posizione circa l'attribuzione del delitto e che rimetterebbe la soluzione alla sensibilità del pubblico. Questo giudice, per le ragioni esposte, deve dissentire da una siffatta valutazione, visionato il film, e ponendosi quale utente medio.

La circostanza che notizie di stampa possano aver asseverato le tesi degli autori non può legittimarne l'operato.

Sotto altro profilo deve osservarsi che il nostro ordinamento pone la centralità della persona umana e della sua tutela quale valore costituzionale preminente; fra i diritti inviolabili dell'uomo vi sono quelli al proprio onore, decoro e reputazione.

La ritenuta sussistenza del *fumus* comporta il *periculum* — ravvisabile *in re ipsa* — dell'aggravarsi del danno all'immagine personale del soggetto, già compromessa dalla proiezione dell'opera nelle sale cinematografiche.

L'eventuale risarcimento del danno morale, che all'esito della causa di merito il Carboni potrebbe ottenere, non potrebbe certamente essere idoneo ad eliminare le conseguenze dell'illecito, bensì solo a mitigare la sofferenza morale subita. È difficilmente ipotizzabile che, il successivo utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal legislatore, possa restituire al soggetto leso l'integrità della propria identità ed immagine personale.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, sussistendone i presupposti di legge, e conseguentemente deve essere ordinata l'inibizione all'ulteriore proiezione e sfruttamento economico dell'opera « I banchieri di Dio ».

Considerato il danno economico che il presente provvedimento cagiona alle parti convenute; la natura sommaria del procedimento, nonché il carattere interinale del provvedimento, suscettibile di modifica in sede di reclamo e di giudizio di merito, appare opportuno imporre al ricorrente idonea cauzione, che appare congruo determinare nella misura di Euro 1.500.000, tenuto conto della già avvenuta diffusione dell'opera nelle sale cinematografiche — a Roma dall'8 marzo 2002.

P.Q.M. — Inibisce l'ulteriore proiezione e/o utilizzazione economica del prodotto cinematografico « I banchieri di Dio »;

— impone, a carico del ricorrente Flavio Carboni, la cauzione di Euro 1.500.000 — anche mediante garanzia fideiussoria bancaria —, da versarsi entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nei modi stabiliti per i depositi giudiziari;

— fissa il termine di giorni 30 per l'inizio del giudizio di merito.